



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

790



19 OTT, 2017

Pag. 1

Atti n. 1786/14 all. 79

avente come oggetto: "APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI RIALZATO E PRIMO E DI ALTRE AREE DEL PADIGLIONE GRANELLI DELLA FONDAZIONE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA KONE S.P.A."

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Autorizzazione al subappalto alla ditta KONE S.P.A. per € 173.000,00.

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Istanza autorizzazione subappalto 22.6.2017
- Documentazione integrativa 17.7.2017 e 02.10.2017

3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri per l'Amministrazione.

Pratica gestita da Giuseppina Anfossi

Responsabile Unico del Procedimento:
geom. Silvano Pecchio

Responsabile
U.O.C. Funzioni Tecniche
ing. Santo De Stefano





790



19 OTT, 2017

Pag. 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

del

Atti n. 1786/14 all. 79

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	NON UI	SOLO OPERE	AGGIUNTA		SUL BAE 2019		-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
RIC							-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, _____

Il Direttore della U.O.C. Economico-Finanziaria
(dott. Roberto Alberti)





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

790



19 OTT. 2017

del

Pag. 3

Atti n. 1786/14 all. 79

OGGETTO: "APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI RIALZATO E PRIMO E DI ALTRE AREE DEL PADIGLIONE GRANELLI DELLA FONDAZIONE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA KONE S.P.A."

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 219 del 09.02.2016, in seguito al ribasso d'asta del 29,555%, si è provveduto ad aggiudicare l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei piani rialzato e primo e di altre aree del padiglione Granelli della Fondazione, alla ditta ESSE.CI S.R.L. (capogruppo) in A.T.I. con G.R. DUE IMPIANTI S.R.L., Via V. Veneto n. 184 - 16042 CARASCO (GE), per un importo complessivo pari a € 1.831.372,19, oltre I.V.A. di legge;
- in data 16.9.2016 si è provveduto a stipulare contratto d'appalto, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 29.9.2016 - serie 1, n. 88;
- in data 22.6.2017 la ditta ESSE.CI S.R.L. ha presentato istanza di autorizzazione al subappalto per le opere di sostituzione di n. 5 ascensori (cat. OS4) alla ditta KONE S.P.A. - con sede in Milano - Via dei Missaglia n. 97 - codice fiscale 050069070158, per un importo stimato di € 173.000,00;
- in data 02.10.2017 la ditta ESSE.CI S.R.L. ha perfezionato l'istanza di cui al punto precedente, con la trasmissione di documentazione integrativa necessaria all'autorizzazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50/16, risultano verificate le seguenti condizioni:

- il concorrente all'atto dell'offerta ha indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- l'appaltatore ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore ha trasmesso la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- l'appaltatore ha trasmesso la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo;

PRESO ATTO che sono state acquisite le informazioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 relativa alla "tracciabilità dei flussi finanziari";

PRESO ATTO, altresì, che è stato acquisito d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva e si è provveduto alla verifica, presso la C.C.I.A.A. di Milano, della veridicità dell'autodichiarazione sostitutiva del Certificato della Camera di Commercio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/11 e s.m. e i., per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche superiori a € 150.000,00 le Amministrazioni Pubbliche devono acquisire informazioni





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

790

del

19 OTT. 2017

Pag. 4

Atti n. 1786/14 all. 79

dal Prefetto relative a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate;

VISTI:

- l'art. 90 del D.Lgs. n. 159/11 (Competenza al rilascio dell'informazione antimafia) secondo cui l'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 153 del 2014);
- l'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 (Termini per il rilascio delle informazioni) secondo cui le Stazioni Appaltanti, decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo (...entro trenta giorni dalla data della consultazione...), ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia sotto condizione risolutiva riservandosi di revocare le autorizzazioni e le concessioni o di recedere dai contratti; (comma così sostituito dall'art. 3 comma1, lettera b), D.Lgs. 153 del 2014;

CONSIDERATO che le lavorazioni che l'impresa ha chiesto di affidare in subappalto consistono nell'installazione di n° 5 ascensori e che l'inizio delle lavorazioni risulta assolutamente necessario in quanto l'unico montacarichi che arriva al piano -1, sede della risonanza magnetica cui accedono i pazienti delle degenze distribuite ai piani, risulta non funzionante e non riparabile e conseguentemente andrebbe sostituito con urgenza;

RITENUTO, pertanto, che sussistano le condizioni di urgenza di cui al citato l'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e che quindi si possa procedere ad autorizzare il subappalto alla Kone S.p.A. anche in assenza dell'informazione antimafia (richiesta in data 03.10.2017) sotto condizione risolutiva, riservandosi di revocare l'autorizzazione medesima;

VISTO l'art. 105 del D.Lgs. n° 50/16, che dispone che:

- è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare;
- l'affidatario comunichi alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e comunica, altresì, eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto;
- è fatto obbligo acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7;

PRESO ATTO che la presente determinazione non comporta alcun onere per l'Amministrazione;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

790

del 19 OTT, 2017

Pag. 5

Atti n. 1786/14 all. 79

PRESO ATTO, come da documentazione allegata in atti 1786/14 e dai punti espressi precedentemente, che sussistono tutte le condizioni di legge per provvedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

RITENUTO, per quanto espresso ai punti precedenti, di poter autorizzare la richiesta di subappalto in argomento;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di autorizzare il subappalto di cui in premessa, secondo la richiesta presentata dalla ditta ESSE.CI S.R.L., per le opere di sostituzione di n. 5 ascensori (cat. OS4) alla ditta KONE S.P.A. - con sede in Milano - Via dei Missaglia n. 97 - codice fiscale 050069070158, per un importo stimato di € 173.000,00 con la specificazione che tale autorizzazione è sottoposta alla condizione risolutiva dell'accertamento delle cause di decadenza previste per legge;
2. di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun onere per l'Amministrazione;
3. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n.23/2015);
5. di disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE
U.O.C. Funzioni Tecniche
Ing. Santo de Stefano



